

e. V
p.c. IV

CONSIGLIO
M. Corleone
327/A

PROPOSTA DI LEGGE SU:
"DISCIPLINA URBANISTICA PER LA COSTRUZIONE DELLE SERRE"

Proponente il Consigliere: Michele BELLOMO

Bari,

Michele Bellomo

V p.c. IV
12.9.83

PROPOSTA DI LEGGE

"Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre"

RELAZIONE

E' noto che l'introduzione di nuovi processi produttivi in agricoltura ha portato alla costruzione di impianti in serra o comunque in strutture coperte.

Tale condizione si registra soprattutto nei casi di intensificazione produttiva nel campo orticolo floricolo e per la moltiplicazione delle piante.

Spesso tali impianti poi sorgono in ambienti nei quali si registra una particolare frammentazione della struttura fondiaria.

In diversi casi perciò i produttori agricoli hanno trovato difficoltà a causa della mancanza di norme che disciplinino tale materia.

Altre Regioni di più antiche tradizioni nella costruzione di serre allo scopo di ovviare agli inconvenienti registrati, in conseguenza delle difficoltà frapposte dalle Amministrazioni comunali, hanno adottato una disciplina in questo campo con apposita legge regionale.

E' questo soprattutto il caso della Regione Liguria nota per la produzione florovivaistica in serra.

La presente proposta di legge si propone appunto di dare una disciplina urbanistica per la costruzione delle serre rifacendosi in larga parte a leggi regionali di altre Regioni.

D'altro canto c'è da osservare che ormai esiste una costante giurisprudenza con la quale si riconosce il diffondersi di un processo di intensificazione produttiva nel settore agricolo.

Tuttavia appare opportuno alla luce delle norme vigenti che le serre come qualsiasi altro intervento umano atto a modificare l'ambiente, debbano essere assoggettate a valutazioni di ordine urbanistico.

Tutto ciò richiede che il fenomeno non sia considerato in maniera diversificata dalle singole Amministrazioni comunali.

così come è opportuno che gli strumenti di pianificazione non ignorino il fenomeno e perciò lo prevedano nei loro interventi pianificatori del territorio.

La presente proposta di legge prevede:

- all'art. 1 le finalità della legge diretta a disciplinare la costruzione delle serre;
- all'art. 2 definire la nozione di serra con riferimento ai diversi requisiti che ne precisano i contorni.

Infatti la nozione di serra si ricava dalla natura di impianto che realizza un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole o per la preparazione di materiale per la moltiplicazione delle piante.

Ambiente artificiale è quello che dà vita tramite un condizionamento a una serie di elementi quali la temperatura, l'areazione, l'umidità ecc. diverse e migliori ai fini delle colture, da quelle dell'ambiente esterno.

E' evidente che un ambiente di questo tipo non rientra nel concetto di serra quando il fine sia diverso da quello della coltura agricola;

- gli artt. 3 e 4 fissano le norme programmatiche. Tali norme attribuiscono allo strumento urbanistico la funzione di regolare in forma appropriata, in quanto rapportata alle diverse esigenze di ogni Comune, la disciplina urbanistica per la costruzione delle serre;
- l'art. 5 intende disciplinare la costruzione delle serre nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e l'approvazione regionale dello strumento urbanistico comunale distinguendo le serre ultimate prima dell'entrata in vigore della legge, da quelle ultimate dopo tale data;
- l'art. 6 determina le procedure per la costruzione delle serre;
- gli artt. 7 e 8 determinano la regolarizzazione delle serre ultimate alla data dell'entrata in vigore della legge.

- Michele Bellomo


PROPOSTA DI LEGGE SU:

"DISCIPLINA URBANISTICA PER LA COSTRUZIONE DELLE
SERRE"

ART. 1

Con la presente legge la Regione Puglia disciplina la costruzione delle serre.

ART. 2

Ai fini della presente legge é considerata serra ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole o per la preparazione di materiale di moltiplicazione delle piante e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente con copertura o chiusure laterali abitualmente infisse.

ART. 3

Nella adozione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione ovvero della variante generale agli stessi i Comuni debbono disciplinare le serre mediante loro previsione nell'ambito delle zone agricole, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi e dei piani di sviluppo agricoli. Per tali zone devono comunque essere determinati i rapporti massimi di copertura e la disciplina delle opere necessarie per la realizzazione delle serre, per la loro accessibilità, per lo scarico e l'incanalamento sia delle

acque meteorologiche sia di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

Lo strumento urbanistico può eventualmente consentire la costruzione di serre anche in zone a diversa destinazione d'uso, purché tale previsione sia con questa compatibile e non comprometta la attuazione del piano regolatore o del programma di fabbricazione.

ART. 4

I Comuni provvisti di piano regolatore generale ovvero di programma di fabbricazione non soggetto a revisione, debbono provvedere a quanto prescritto dal precedente articolo mediante apposita variante al rispettivo strumento urbanistico da adottarsi nel termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del la presente legge.

Ove trattasi di piano regolatore generale la variante non é soggetta alla preventiva autorizzazione della Regione.

ART. 5

Fino a quando non venga approvato lo strumento urbanistico che disciplini espressamente la costruzione di serre, queste possono essere realizzate purché:

- 1) la superficie coperta non superi il 75% dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a mq.4.000;
- 2) l'altezza, misurata al colmo della copertura, non superi i m.6;
- 3) le distanze minime non siano inferiori a:
 - a- m.6 da fabbricati adibiti a civile abitazione;
 - b- m.3 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a m.7;
 - c- m.6 dal ciglio delle strade di larghezza compresa fra i

m.7 e i m. 15;

d- m.10 dal ciglio delle strade di larghezza superiore a m.15;

- 4) i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di m.3;
- 5) sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteorologiche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione agraria del fondo, ivi comprese le abitazioni rurali.

Non é comunque consentita la costruzione di serre in zone boscate soggette a vincolo forestale, in aree destinate dallo strumento urbanistico ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché ad altre opere pubbliche, a rispetto ambientale, ad insediamenti di edilizia residenziale pubblica. In questi casi può essere concessa una autorizzazione in modo precario.

A norma della legge 3 Novembre 1952 n.1902 e successive modificazioni si devono in ogni caso applicare le ordinarie misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati.

ART. 6

Chiunque intenda procedere alla costruzione di serre deve chiedere al Sindaco apposita autorizzazione che può essere rilasciata anche senza il parere della commissione edilizia. Fermo restando il disposto di cui all'art. 25 del R.D. 3 Giugno 1940 n.1357, le determinazioni del Sindaco debbono essere notificate all'interessato non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda,

scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto.

La domanda dovrà essere corredata da certificato catastale e da una planimetria indicante la localizzazione e la dimensione delle opere in progetto.

Il rilascio dell'autorizzazione é connesso alla specifica destinazione d'uso agricolo dei manufatti e, pertanto, gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione.

Non é soggetta ad autorizzazione la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre.

ART. 7

La costruzione delle serre effettuata con osservanza delle disposizioni della presente legge non é soggetta ai limiti ed ai divieti di cui all'art. 41 quinquies, terzo comma, della legge urbanistica 17 Agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni.

ART. 8

Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la concessione edilizia al Sindaco il quale la rilascia anche in deroga ai limiti ed ai divieti di cui all'articolo precedente, alle norme di piano regolatore o di regolamento edilizio nonché in deroga alle altre disposizioni della presente legge.

Per il computo delle superfici utilizzate dalle serre si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art.5.

Le sostituzioni degli elementi costituenti le serre non é soggetta ad autorizzazione del Sindaco.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.